



POLIZZA RCA/C.V.T.

### Scheda Tecnica

#### **ATTIVITA' DEL CONTRAENTE**

La società ha per oggetto:

- 1) l'impianto e l'esercizio di pubblici trasporti di persone, con qualsiasi mezzo attuati;
- 2) lo svolgimento dei servizi ausiliari e complementari allo scopo principale;
- 3) l'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con o senza conducente; la gestione di agenzie di viaggio e turismo e di servizi turistici in generale nonché l'attività di intermediazione e consulenza inerenti l'attività di trasporto;
- 4) la gestione di strutture attrezzate per l'arrivo e la partenza di passeggeri, la gestione di posteggi per veicoli in genere, di scale mobili, ascensori e tutto quanto inerente il trasporto e la mobilità delle persone;
- 5) la gestione di attività, anche aperte al pubblico, di distribuzione di carburanti per autotrazione con annesse e connesse attività commerciali tipiche delle stazioni di servizio.

#### **DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO – COPERTURA A LIBRO MATRICOLA**

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al P.R.A. al Contraente o per i quali lo stesso, pur non essendo intestatario al P.R.A., abbia un interesse assicurativo essendo gli stessi utilizzati per i fini istituzionali del Contraente.

In caso di sostituzione di veicolo verrà riconosciuta, al veicolo subentrante, la stessa classe di merito del veicolo sostituito.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso del periodo di assicurazione, il premio sarà determinato in base ai costi convenuti in sede di gara e indicati sul Libro Matricola.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, furto, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione della documentazione assicurativa.

Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data e ora richiesti dal Contraente, purché non antecedenti la data e l'ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società. Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o, comunque, dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società della documentazione assicurativa.

Qualora il Contraente fornisca, in buona fede, dichiarazioni errate, incomplete o inesatte, la Società riconosce comunque la piena validità della garanzia, fermo il diritto di richiedere l'eventuale maggior premio non percepito.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata, dalla Società, per ogni periodo d'assicurazione, entro 120 giorni dal termine del periodo stesso.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva, dovranno essere versate entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

#### **CLAUSOLA DI SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE PER LA SOSPENSIONE E LA RIATTIVAZIONE DEI VEICOLI ASSICURATI CON POLIZZE GESTITE NELLA FORMA A LIBRO MATRICOLA**

Qualora il Contraente intenda, sospendere le garanzie in corso di contratto per un veicolo inserito nella presente polizza, è tenuto a darne comunicazione alla Società – direttamente e/o tramite il Broker – restituendo il certificato di assicurazione e la Carta Verde.

All'atto della sospensione la Società rilascia un'applicazione alla polizza con l'indicazione della dicitura "sospensione" che deve essere sottoscritta dal Contraente.

In essa è riportata la data di decorrenza della sospensione/esclusione.

L'eventuale riattivazione delle garanzie deve avvenire entro 12 mesi dalla data di decorrenza della sospensione e comunque entro la data di scadenza del contratto, ed è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, in quest'ultimo caso a condizione che:

- ✓ il precedente veicolo sia stato alienato, demolito, distrutto, esportato definitivamente o sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita;
- ✓ il veicolo oggetto dell'operazione appartenga alla stessa categoria e la formula tariffaria siano compatibili;

- ✓ il proprietario assicurato (o nel caso dei contratti di leasing, il locatario) sia il medesimo.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

All'atto della riattivazione la Società rilascia un'applicazione alla polizza che deve essere sottoscritta dal Contraente e che riporta la data di decorrenza della riattivazione/inclusione.

Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a 3 mesi il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione delle garanzie, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi.

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive e del conteggio del premio di regolazione alla scadenza del contratto saranno perciò adottati i seguenti criteri:

- ✓ per i veicoli inclusi nel Libro Matricola alla data di emissione del contratto, per i quali le garanzie siano state sospese per meno di 3 mesi consecutivi, troveranno applicazione le regole evolutive, sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio e il premio sarà comunque dovuto per tutta l'annualità assicurativa;
- ✓ per i veicoli inclusi nel Libro Matricola alla data di emissione del contratto, per i quali le garanzie siano state sospese per almeno 3 mesi consecutivi, non troveranno applicazione le regole evolutive, per cui non sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio e il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360 del premio annuo per ogni giorno di effettiva copertura;
- ✓ per i veicoli inclusi nel Libro Matricola nel corso dell'annualità assicurativa, non troveranno applicazione le regole evolutive e non sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio. Nel caso in cui le garanzie siano state sospese per meno di 3 mesi consecutivi il premio sarà comunque dovuto per tutta l'annualità assicurativa, nel caso in cui le garanzie siano state sospese per almeno 3 mesi consecutivi il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360 del premio annuo per ogni giorno di effettiva;
- ✓ per i veicoli per i quali le garanzie risultino ancora sospese dopo 12 mesi: il rischio deve considerarsi escluso; pertanto, non troveranno applicazione le regole evolutive, non sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio e il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360 del premio annuo per ogni giorno di effettiva copertura.

Per i ciclomotori, quadricicli e motoveicoli la sospensione è consentita solo in caso di alienazione, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva comprovate da idonea documentazione.

## FORMULA TARIFFARIA

### FRANCHIGIA FISSA E ASSOLUTA DI € 500 SU TUTTI I MEZZI

La formula tariffaria franchigia fissa e assoluta non prevede variazione di premio in funzione del verificarsi o meno di sinistri. Il Contraente e/o l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice la Società provvede a gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

La Società, con cadenza semestrale richiederà al Contraente il rimborso delle franchigie relative alle liquidazioni effettuate, allegando l'elenco analitico dei sinistri liquidati corredati dalla necessaria documentazione riportante anche il numero di riferimento di sinistro del Contraente. Nella franchigia sono da intendersi comprese le eventuali spese legali e peritali.

Il Contraente provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 90 giorni dalla relativa richiesta.

### MASSIMALE DI GARANZIA NON INFERIORE A:

€ 32.000.000,00 per ogni sinistro relativamente a tutti gli autobus

€ 12.000.000,00 per ogni sinistro relativamente agli altri veicoli

### Nessuna limitazione in ordine alla guida dei veicoli oggetto di assicurazione

## PROFILO SPECIFICO DEL RISCHIO

La garanzia è operante anche:

- a) nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (come ad esempio: servizi speciali, riservati, fuori linea), nonché presi o dati in locazione anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti d'autorità ed anche se affidati in comodato a sub-concessionari di linee del Contraente;
- b) nel caso di impiego saltuario in servizi extraurbani di autobus assicurati per il servizio urbano e viceversa;

- c) nel caso di impiego degli autobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente e non, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria, in quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
  - d) per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi;
  - e) per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli effettuati da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto;
  - f) per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente solo se conseguenti alla circolazione dei veicoli;
  - g) per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;
  - h) per i danni alle cose trasportate di proprietà di terzi ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
  - i) per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dal veicolo (anche con mezzi meccanici solo per i mezzi adibiti a trasporto portatori di handicap), ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa;
  - j) per i danni causati ai dipendenti, anche se in servizio, non responsabili del sinistro.
  - k) nel caso in cui le autovetture sono condotte dagli Amministratori della STEAT S.p.A. purché abilitati alla guida a norma di Legge.
- Comunque, la garanzia è operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del Contraente nella sua qualità di vettore professionale di persone ai sensi dell'art. 1681 e seguenti del Codice Civile nonché di tutte le norme in vigore in materia di responsabilità da circolazione stradale che lo riguardano (effetti tutti di cui all'art. 2054 c.c.).

#### **RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA NEI SEGUENTI CASI:**

La Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti:

- a) del Contraente (e/o del proprietario e/o locatario del veicolo) e del conducente del veicolo
  - ✓ per i danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato;
  - ✓ se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
  - ✓ se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo;
  - ✓ quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo;

- ✓ per danni cagionati a terzi commessi da figli minori di dipendenti e/o amministratori dell'Ente o da soggetti appartenenti al loro nucleo familiare o da persone soggette a tutela dell'Ente;
- ✓ se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D.Lgs. 285/1992;

b) del Contraente (e/o del proprietario e/o locatario del veicolo):

- ✓ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli articoli 186, 186 bis e 187 del D.Lgs. 285/1992;
- ✓ nel caso in cui al conducente sia stata sospesa o revocata o non rinnovata l'abilitazione alla guida, a patto che il Contraente (proprietario o locatario del veicolo) non sia a conoscenza di questa circostanza;

e in qualunque altro caso gli compete, salvo i casi in cui il Contraente (e/o il proprietario e/o locatario del veicolo) fosse a conoscenza prima del sinistro, delle cause determinanti il diritto all'azione di rivalsa.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

#### **ALTRE GARANZIE RCA (SEMPRE OPERANTI)**

- Ricorso terzi da incendio € 1.500.000,00
- Danni da inquinamento accidentale
- Rc dei trasportati
- Carico e scarico

